



1 - 2/2010 Reg.
C. Fall. 2010
N. 693 C. Fall.

II. TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. Giuseppe Campagna Presidente

dott. Francesca P. Sicari Giudice

dott. Caterina Ascitutto Giudice estensore

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che, con ricorso depositato in data 04.05.2010, il sig. Tiziano Tallarico Francesco, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della società "ROMEO Antonino srl in liquidazione", con sede in Reggio Calabria via Superstrada Ionica 14 (frazione Arangea) c.f. e P.I. n. 023132000806, in esecuzione della delibera assembleare del 3.5.2010 (giusto verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 152 L.F., rep. 10638 e Raccolta n. 4210, ed iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c.) ha proposto domanda per l'ammissione della predetta società alla procedura di concordato preventivo;

considerato che sussiste la competenza di questo Tribunale (avendo la ricorrente sede legale in Reggio Calabria dalla sua costituzione e comunque da oltre un anno);

ritenuto che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza non necessita di integrazione ex art. 162 comma 1 L.F. e fornisce sufficienti elementi positivi ai fini del giudizio di ammissibilità di cui agli artt. 162-163 L.F.;

preso atto che la domanda di concordato è stata comunicata al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 161 comma 5 L.F.;

OSSERVA

La domanda risponde alle condizioni richieste dagli artt. 160 e ss. L.Fall.

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano che prevede, in assenza di formazione di classi, la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, nonché dei crediti chirografari nella ipotizzata percentuale del 26,42%, salva diversa quantificazione dovuta all'effettivo ricavo derivante dalla cessione dei beni.

Il presente concordato preventivo consiste nella cessione dei beni ai creditori, onde la predetta percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari deve considerarsi una "ipotesi previsionale", che, benché sufficientemente motivata e supportata da dati contabili, non garantisce, con certezza, il raggiungimento della percentuale di soddisfacimento indicata, ma, nemmeno, esclude che la stessa possa essere maggiore nell'ipotesi di un maggiore (rispetto a quello preventivato) realizzo derivante dalla vendita degli immobili.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà al momento della omologazione del concordato e della conseguente cessione dei beni e dei crediti ai creditori medesimi, con preventivata attività meramente esecutive di contratti preliminari, o perfezionative di contratti di cessione di rami aziendali a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione di vendita acquisiti precedentemente dalla "Romeo Antonino s.r.l." (analiticamente indicati nel ricorso).

In relazione alle condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 L.F. (come modificati dal d.lgs. 169/2007), si ritiene che le stesse sussistono in quanto:

- a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione da fallimento previste dall'art. 1 L.F. come modificato dal d.lgs. 169/2007;
- b) la ricorrente versa in stato di crisi qualificabile in termini di insolvenza, come dimostrato dalla cessazione di parte dell'attività produttiva e dal deficit patrimoniale emergente *ictu oculi* dal contenuto della proposta concordataria;
- c) la domanda di concordato preventivo è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società ed è stata deliberata dall'assemblea dei soci;

d) la proposta è stata articolata in un piano di soddisfazione dei crediti, che contiene l'indicazione sufficientemente determinata delle intenzioni del debitore, delle modalità operative previste per realizzarle e dei risultati attesi in termini di entità e tempi di soddisfazione dei crediti;

e) il ricorso è corredato da una relazione (aggiornata all'epoca della presentazione) sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente, dallo stato analitico ed estimativo delle attività, dall'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, dalla precisazione dei diritti reali o personali sui beni di proprietà della società;

f) è stata depositata la relazione del professionista attentatore di cui all'art. 161 comma 3; detta relazione, redatta dal Dott. Mattia Berti, professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

Si evidenzia che esula dall'ambito della verifica di ammissibilità, rimessa al Tribunale dall'attuale disciplina normativa dell'istituto, qualsiasi giudizio in ordine alla convenienza del concordato per i creditori (convenienza la cui valutazione è rimessa ai creditori medesimi, sulla scorta delle informazioni che potranno desumere dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalla relazione che verrà predisposta dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 L.F.) o alla meritevolezza dell'impresa debitrice.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che la domanda è ammissibile.

Per ciò che concerne la somma da depositare ai sensi dell'art. 163 L.F., si rileva che detto deposito ha la funzione di garantire la copertura di compensi e spese sostenute dal commissario giudiziale (ivi compreso il suo compenso) e dai suoi ausiliari, oltre a tutte le spese necessarie in corso di procedura e prima dell'esecuzione del piano, vale a dire fino all'omologa.

Tra questi, le spese pubblicitarie, i costi delle adunanze, i compensi dovuti ai consulenti nominati dal Tribunale.

La quantificazione della somma in oggetto non deve essere rigidamente predeterminata, in quanto una volta aperta la procedura, anche alla luce delle spese da sostenere da parte del commissario, il proponente ben potrà e dovrà incrementare, ove necessario, le spese necessarie per l'andamento della procedura.

Pertanto in considerazione del rilevante importo derivante dalle predette voci che compongono la somma da depositare, si ritiene opportuno quantificata in € 100.000,00 pari al 25% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (quantificate in € 400.000,00, di cui € 380.000,00 solo per compensi degli organi della procedura).

Infine, si rileva che è prevedibile sin d'ora l'insufficienza del termine previsto dalla norma appena citata per la fissazione dell'adunanza dei creditori ai fini del compimento delle operazioni preliminari rimesse al commissario dagli artt. 171 e 172 L.F., sicché è opportuno fissare l'udienza stessa oltre il termine suddetto onde garantire la partecipazione informata dei creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 163 L.F.;

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta, con ricorso depositato in data 04.05.2010, da Tiziano Tallarico Francesco nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della società "ROMEO Antonino srl in liquidazione", con sede in Reggio Calabria via Superstrada Ionica 14 (frazione Arangea) c.f. e P.I. n. 023132000806;

Delega alla procedura il Giudice Dr. Caterina Ascitutto;

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 20 Luglio 2010 ore 10:00;

Fissa il termine di giorni venti da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi;

Nomina Commissario Giudiziale il dr. Domenico Larizza;


Stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito, da parte della ricorrente, nella cancelleria della sezione fallimentare di questo Tribunale, della somma di € 100.000,00 pari al 25% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento di libretto di deposito bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato;

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sul quotidiano "La Gazzetta del Sud" edizione di Reggio Calabria, e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 28.05.2010


Il Giudice estensore

Dr.ssa Caterina Ascianto



Il Presidente

dr. Giuseppe Campagna



31.05.2010

IL CANCELLIERE P.E. C1
(Carmela Guido)